



## **Il Comitato Giuridico della Commissione per il controllo delle condizioni generali di contratto**

vista la richiesta, trasmessa alla Camera di Commercio di Brescia da un'associazione di consumatori;

esaminato approfonditamente il modulo contrattuale utilizzato da una società che ha per oggetto la creazione e la gestione di agenzie matrimoniali;

considerato che il riferimento all'art. 1469 ter cod. civ., contenuto nel testo del modulo contrattuale, è inutile poiché l'articolo è stato abrogato, e che il riferimento corretto è all'art. 34, c. IV, D. Lgs. 206/2005;

ritenuto opportuno proporre la modifica del punto 11 del contratto, prevedendo tra le ipotesi che determinano la clausola risolutiva espressa anche il grave e ripetuto inadempimento agli obblighi assunti dall'agenzia agli artt. 1 e 2, dal momento che potrebbe configurarsi un certo squilibrio in assenza di un simmetrico strumento di tutela a favore del consumatore per inadempimento dell'agenzia;

formula il seguente

### **PARERE:**

- a) nel contratto ricorrono alcune fattispecie indicate nell'art. 33 D. Lgs. 206/2005, e pertanto vi sono i seguenti profili di vessatorietà:
  - la clausola di cui al punto 17 va riformulata in "Il foro di residenza del consumatore (art. 33, lett. u, D. Lgs. 206/2005)";
  - nella clausola di cui al punto 18, il termine del diritto di recesso va portato da 7 a 10 giorni;
  - la previsione dell'espressa approvazione per iscritto, mediante la doppia sottoscrizione, non fa venire meno la nullità delle clausole, in analogia con la prassi formatasi in tema di art. 1341 cod. civ.. Il "professionista" deve infatti fornire la prova di una reale negoziazione tra le parti e la giurisprudenza non appare, al momento, orientata ad avallare escamotage quali la doppia firma, che ha – di fatto – vanificato la disciplina dettata dall'art. 1341 cod. civ.;
  
- b) il punto 4, relativo alla durata iscrizione, non è vessatorio perché il termine di disdetta del contratto (30 giorni) non appare eccessivo rispetto alla durata del contratto - 3 mesi - e del conseguente rinnovo automatico, in relazione alla tipologia di servizi offerti pubblicazione di inserzioni nominative degli iscritti.